

STATUTO

MOBILI E IMMOBILI VENEZIANI S.R.L." IN BREVE M.I.VE. S.R.L. IN LIQUIDAZIONE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MIRANO VE VIALE VENEZIA 3

Numero REA: VE - 305130

Codice fiscale: 03400180273

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
CON UNICO SOCIO

Procedure in corso: SCIOGLIMENTO

LIQUIDAZIONE VOLONTARIA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 25-07-2008 - Statuto completo	2
--	---

	Imposta di bollo assolta ai sensi del Decreto 22/02/2007 mediante M.U.I.	
	STATUTO	
	CAPITOLO I - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO	
	ART. 1 -DENOMINAZIONE	
	E' costituita la società denominata "Mobili e Immobili Veneziani S.r.l." in breve M.I.VE. S.r.l..	
	ART. 2 - SEDE E DOMICILIO DEI SOCI	
	La società ha sede nel Comune di Venezia.	
	L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque uffici, succursali, unità locali anche con stabile rappresentanza	
	Il domicilio dei soci/ per quel che concerne i loro rapporti con la società, è, a tutti gli effetti di legge, quello risultante dal libro dei soci; è onere del socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio nonché dei propri referimenti telefonici e di posta elettronica.	
	ART. 3 - DURATA	
	La durata della società, è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2025 (duemilaventicinque), salvo proroga o anticipato scioglimento.	
	ART. 4 - OGGETTO	
	La società ha per oggetto le seguenti attività:	
	1)L'assunzione, la detenzione, la gestione ed il coordinamento di partecipazioni ed interessenze, sia direttamente che indirettamente, in altre società ed enti, anche consortili, qualunque ne sia lo scopo e l'oggetto sociale;	
	2) L'acquisto, la vendita, il godimento di titoli azionari ed obbligazionari, diritti reali e/o opzioni in genere sugli stessi. siano emessi e/o circolanti in	

	Italia o all'estero;
	3) l'acquisto, la vendita, la costruzione, il restauro, la ristrutturazione la
	locazione di beni immobili, nonché la gestione ordinaria e straordinaria degli
	stessi;
	4) l'acquisto, la vendita, la locazione attiva e passiva, la gestione di aziende;
	Le attività di cui ai punti 1 e 2 non saranno esercitate nei confronti del
	pubblico. In particolare resta esclusa ogni attività di carattere fiduciario, di
	raccolta del risparmio, di esercizio del credito, di collocamento sul mercato
	di titoli mobiliari; restano altresì escluse le attività riservate per legge.
	La società potrà compiere ogni operazione commerciale industriale,
	finanziaria, mobiliare ed immobiliare necessaria od utile per raggiungimento
	dello scopo sociale compresa la stipula di mutui attivi e passivi anche
	fondari, la concessione di avalli, fideiussioni, ipoteche ed altre garanzie reali.
	La società può provvedere all'esercizio di attività in settori complementari ed
	affini a quelli indicati nei precedenti commi.
	Inoltre può svolgere le seguenti attività:
	a - stipulare joint ventures, accordi temporanei d'impresa, associazioni in
	partecipazione o altre forme associative previste dalla legge al fine di
	migliorare la gestione e la fornitura dei servizi;
	b - instaurare e sviluppare rapporti di collaborazione con le Autorità dello
	Stato, la Regione, la Provincia, gli altri Enti Pubblici territoriali ed
	economici, le Università, Enti Pubblici e privati in genere, e stipulare con
	essi convenzioni ed accordi di programma;
	d - utilizzare contributi o finanziamenti erogati da Enti pubblici e privati,
	finalizzati ai programmi di intervento societari.

CAPITOLO II - CAPITALE E QUOTE	
ART. 5 - CAPITALE SOCIALE, QUOTE E DIRITTI SOCIALI	
Il capitale sociale è di euro 110.000,00 (centodiecimila virgola zero zero),	
suddiviso in tante quote quanti sono i soci. Possono essere conferiti tutti gli	
elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica, comprese le	
prestazioni d'opera o di servizi»	
I soci hanno diritto di sottoscrivere gli aumenti di capitale da liberarsi	
mediante nuovi conferimenti in misura proporzionale alle partecipazioni	
dagli stessi possedute.	
La decisione di aumento può escludere in tutto o in parte il diritto di opzione	
a favore dei soci, salvo che nel caso di cui all'art. 2482-ter cod. civ	
[riduzione del capitale sociale per perdite e contemporaneo aumento dello	
stesso al minimo di legge]; in tale circostanza, spetta ai soci che non hanno	
concorso alla decisione il diritto di recesso a norma dell'art. 2473, comma	
primo, cod.civ..	
Le partecipazioni dei soci sono proporzionali ai conferimenti effettuati.	
I diritti sociali, spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione	
dagli stessi posseduta.	
ART. 6 - FINANZIAMENTI DEI SOCI	
I soci potranno eseguire versamenti in conto capitale ovvero finanziamenti	
fruttiferi o infruttiferi che non costituiscano raccolta di risparmio tra il	
pubblico ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e	
creditizia.	
Per il rimborso dei finanziamenti dei soci trova applicazione la disposizione	
dell'art. 2467 cod. civ..	

	ART. 7 - TRASFERIMENTO DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE	
	PER ATTO TRA VIVI	
	In caso di trasferimento per atto tra vivi o di costituzione di diritti reali di	
	godimento sulla quota sociale (intendendosi in tale accezione tutti i negozi di	
	alienazione, quali a titolo esemplificativo, i contratti di vendita, permuta,	
	conferimento, dazione in pagamento e donazione) agli altri soci spetta il	
	diritto di prelazione a parità di condizioni rispetto a terzi.	
	A tal fine il socio che intende trasferire in tutto od in parte la propria	
	partecipazione, dovrà comunicare all'organo amministrativo a mezzo lettera	
	raccomandata l'offerta di acquisto, indicando le generalità dell'acquirente, le	
	condizioni della cessione, il prezzo e le modalità di pagamento. L'organo	
	amministrativo, entro quindici giorni dal ricevimento della raccomandata/	
	comunicherà l'offerta agli altri soci i quali dovranno esercitare il diritto di	
	prelazione con le ."seguenti modalità:	
	a) ogni socio interessato all'acquisto deve far pervenire all'organo	
	amministrativo le dichiarazione di esercizio della prelazione con lettera	
	raccomandata consegnata alle poste non oltre trenta giorni dalla data di	
	ricevimento risultante dal timbro postale della comunicazione da parte	
	dell'organo amministrativo;	
	b) la partecipazione dovrà essere trasferita entro trenta giorni dalla data in	
	cui l'organo amministrativo avrà comunicato al socio offerente - a mezzo	
	raccomandata da inviarsi entro quindici giorni dalla scadenza del termine di	
	cui sub a) – l'accettazione dell'offerta con l'indicazione dei soci accettanti,	
	della ripartizione tra gli stessi della partecipazione offerta, della data fissata	
	per il trasferimento. La prelazione spetterà ai soci interessati in proporzione	

	alle partecipazioni da ciascuno di essi possedute; se qualcuno degli aventi	
	diritto alla prelazione non possa o non voglia esercitarla, il diritto a lui	
	spettante si accresce automaticamente e proporzionalmente a favore dei soci	
	che intendono valersene.	
	Qualora nella comunicazione sia indicato come acquirente un soggetto già	
	socio, anche ad esso è riconosciuto il diritto di esercitare la prelazione in	
	concorso con gli altri soci. In caso di mancato esercizio della prelazione, il	
	socio offerente sarà libero di trasferire la partecipazione all'acquirente	
	indicato nella comunicazione entro i sessanta giorni successivi dal giorno in	
	cui é scaduto il termine per l'esercizio del diritto di prelazione; in mancanza	
	la procedura della prelazione deve essere ripetuta.	
	Il diritto di prelazione dovrà essere esercitato per l'intera partecipazione	
	offerta e per il prezzo indicato dall'offerente.	
	Nell'ipotesi di trasferimento di partecipazione per atto tra vivi eseguito senza	
	l'osservanza di quanto sopra prescritto, l'acquirente non avrà diritto di essere	
	iscritto nel libro soci, non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri	
	diritti amministrativi e patrimoniali e non potrà alienare la partecipazione	
	con effetto verso la società. La cessione delle partecipazioni sarà possibile	
	senza l'osservanza delle suddette formalità qualora il socio cedente abbia	
	ottenuto la rinuncia all'esercizio del diritto di prelazione per quella specifica	
	cessione da parte di tutti gli altri soci.	
	L'intestazione a società fiduciaria o la reintestazione, da parte della stessa	
	(previa esibizione del mandato fiduciario) agli effettivi proprietari non è	
	soggetta a quanto disposto dal presente articolo.	
	La quota non può costituire oggetto di diritto di pegno se non approvato dalla	

	totalità dei soci.	
	ART. 8 - TRASFERIMENTO DELLE QUOTE A CAUSA DI MORTE	
	In caso di morte di un socio, la società continua con gli eredi del socio	
	defunto salva contraria volontà dei soci superstiti che in tal caso dovranno	
	acquistare l'intera quota caduta in successione in proporzione alle quote da	
	ciascuno possedute, ovvero indicare altro acquirente di loro gradimento.	
	Il prezzo di cessione sarà determinato in base del valore effettivo del	
	patrimonio sociale, quale risulta da una relazione giurata redatta nel rispetto	
	di quanto previsto dal precedente art. 7, da un esperto nominato da	
	Presidente del Tribunale del luogo dove la società ha sede, su istanza della	
	parte più diligente.	
	La proposta di acquisto, contenente il prezzo di acquisto come sopra	
	determinato, vincolerà gli eredi del socio defunto soltanto quando pervenga	
	entro sei mesi dalla apertura della successione.	
	Il prezzo di cessione potrà essere corrisposto in più rate ma non oltre il	
	termine di due anni.	
	CAPITOLO III - DECISIONI DEI SOCI	
	ART. 9 - DECISIONI DEI SOCI	
	I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dal presente	
	statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che	
	rappresentino almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro	
	approvazione.	
	In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:	
	1. l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;	
	2. la nomina degli amministratori;	

	3. la nomina, nei casi previsti dall'art, 2477 c.c. dei sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale o del Revisore;	
	4. le modificazioni del presente statuto;	
	5. la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale come sopra indicato, o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.	
	Le decisioni dei soci possono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale ovvero mediante consultazione scritta ai sensi del successivo articolo 15.	
	Il metodo collegiale è obbligatorio con riferimento alla materie indicate ai precedenti numeri 4 e 5, nell'ipotesi di cui all'art. 2482 bis, IV comma c.c., (riduzione del capitale per perdite) oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.	
	ART. 10 - ASSEMBLEA DEI SOCI	
	Possono intervenire all'Assemblea i soci regolarmente iscritti nel libro soci.	
	Il voto di ciascun socio vale in misura proporzionale alla rispettiva partecipazione.	
	il socio in, mora nei versamenti non può esercitare il diritto di voto.	
	ART. 11 - LUOGHI E MODALITÀ' DI CONVOCAZIONE	
	L'assemblea deve essere convocata dall'Organo Amministrativo anche fuori della sede sociale, purché in Italia o nel ambito del territorio di una nazione appartenente all'Unione Europea.	
	L'avviso deve essere spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea, con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo	

	idoneo allo scopo (telefax, posta elettronica o altri mezzi simili) al	
	domicilio o allo specifico indirizzo (numero di telefax, indirizzo di posta	
	elettronica, ecc) risultante dal libro dei soci. Nell'avviso di convocazione	
	debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza (con eventuale	
	data di seconda convocazione) e l'elenco delle materie da trattare. In	
	manca di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente	
	costituita in forma totalitaria quando ad essa partecipa l'intero capitale	
	sociale e tutti gli Amministratori e Sindaci, se nominati, sono presenti o	
	informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli	
	amministratori o i sindaci, se nominati, non partecipano personalmente	
	all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da	
	conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati	
	su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla	
	trattazione degli stessi.	
	ART. 12 - PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA	
	L'Assemblea è presieduta, a seconda della struttura dell'organo	
	amministrativo, dall'Amministratore Unico, dal Presidente del Consiglio di	
	Amministrazione o dall'Amministratore più anziano o, in caso di loro	
	assenza od impedimento, da altra persona designata dall'assemblea stessa.	
	Il presidente è assistito da un segretario, anche non socio, designato	
	dall'assemblea.	
	Le deliberazioni dell'assemblea devono risultare da verbale sottoscritto dal	
	presidente e dal segretario. Quando l'assemblea è chiamata a deliberare in	
	ordine alle modifiche del presente atto o quando il presidente dell'assemblea	
	lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto di notaio.	

	Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della
	stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere o regolare
	lo svolgimento dell'assemblea ed accertare i risultati delle votazioni.
	Quando tale constatazione è avvenuta, la validità della costituzione
	dell'assemblea non potrà essere infirmata per il fatto che alcuni degli
	intervenuti abbandonino l'adunanza. E' possibile tenere le assemblee con
	intervenuti dislocati in più luoghi audio/video collegati, e ciò alle seguenti
	condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:
	a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della
	riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale,
	dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
	b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli
	intervenuti, regolare lo svolgimento dalla riunione, constatare e proclamare i
	risultati della votazione;
	c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli
	eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
	d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla
	votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di
	visionare, ricevere o trasmettere documenti
	ART. 13 - RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA
	Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi
	rappresentare per delega scritta, che dovrà essere conservata dalla società.
	La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.
	Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato
	nella delega. Se la delega viene conferita per la singola assemblea ha effetto

	anche per le successive convocazioni.	
	E' ammessa anche la procura generale a valere per più assemblee,	
	indipendentemente dal loro ordine del giorno.	
	ART. 14 - QUORUM ASSEMBLEARI E DELIBERATIVI	
	L'assemblea dei soci è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci	
	che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera a	
	maggioranza assoluta dei presenti e, nei casi previsti dai numeri 4) e 5) del	
	precedente articolo 9, con il voto favorevole dei soci che rappresentino	
	almeno la metà del capitale sociale.	
	Le partecipazioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto (ad	
	esempio socio in mora nei versamenti o socio che si astiene per dichiarato	
	conflitto di interessi) sono comunque computate ai fini della regolare	
	costituzione dell'assemblea, ma non ai fini del calcolo della maggioranza	
	richiesta per l'approvazione della deliberazione.	
	Nel caso di decisione dei soci assunta mediante consultazione scritta le	
	decisioni sono prese con il voto favorevole dei soci che rappresentino	
	almeno la metà del capitale sociale.	
	ART. 15 - DECISIONI DEI SOCI SULLA BASE DELLA	
	CONSULTAZIONE SCRITTA	
	Salvo quanto previsto dall'ultimo comma del precedente art. 9, le decisioni	
	dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta. Tale	
	procedura non è soggetta a particolari vincoli, purché sia assicurato a ciascun	
	socio il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi	
	diritto adeguata informazione e deve concludersi entro trenta giorni dal suo	
	inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.	

	La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico
	documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di
	decisione, da parte di tanti soci che rappresentino la maggioranza di cui
	all'ultimo comma del precedente art 14.
	La consultazione scritta avviene su iniziativa di uno o più amministratori ,o
	di tanti soci che rappresentino almeno il decimo del capitale sociale, e
	consiste in una proposta di deliberazione che dovrà essere inviata a tutti gli
	aventi diritto, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova
	dell'avvenuto ricevimento. Dalla proposta devono risultare con chiarezza
	l'argomento oggetto della consultazione e quanto necessario per assicurare
	un'adeguata informazione sugli argomenti da trattare, nonché l'esatto testo
	della decisione da adottare.
	I soci hanno dieci giorni per trasmettere la risposta, che deve essere
	sottoscritta in calce al documento ricevuto. La risposta deve contenere
	un'approvazione, un diniego o un'astensione espressa. La mancanza di
	risposta dei soci entro il termine suddetto viene considerata voto contrario.
	Spetta all'organo amministrativo raccogliere le consultazioni ricevute e
	comunicarne il risultato a tutti i soci, gli amministratori e sindaci, se
	nominati, indicando:
	- i soci favorevoli, contrari o astenuti con il capitale da ciascuno
	rappresentato;
	- la data in cui si è formata la decisione;
	- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto
	della consultazione, se richiesto dagli stessi soci.
	Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere

	trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.	
	Il documento contenente la proposta di decisione inviato a tutti gli	
	amministratori e i documenti pervenuti alla società e recanti l'espressione	
	della volontà dei soci devono essere conservati dalla società. Tutti i detti	
	documenti possono anche essere redatti e spediti su supporto informatico,	
	corredato di firma digitale.	
	CAPITOLO IV AMMINISTRAZIONE	
	ART. 16 - SISTEMI DI AMMINISTRAZIONE	
	La società potrà essere amministrata, a seconda di quanto stabilito dai soci in	
	occasione della nomina da:	
	a) un Amministratore Unico;	
	b) un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 3 membri.	
	Gli amministratori possono essere anche non soci e durano in carica fino a	
	revoca o dimissioni o per quel tempo stabilito all'atto della loro nomina e	
	sono rieleggibili.	
	In caso di nomina fino a revoca o dimissioni, è consentita la revoca in ogni	
	tempo e senza necessità di motivazione.	
	In caso di cessazione degli amministratori per scadenza del termine, essi	
	rimangono in carica sino alla ricostituzione del nuovo organo amministrativo.	
	Se nel corso dell'esercizio vengano a mancare uno o più amministratori,	
	quelli rimasti in carica devono convocare senza indugio l'assemblea dei soci	
	perché provveda alla loro sostituzione. Gli amministratori così nominati	
	scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.	
	ART. 17 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	
	In caso di nomina di un Consiglio di Amministrazione, ai sensi del	

	precedente art. 16 sub b), questo elegge fra i suoi membri un Presidente, se
	questi non è nominato dai soci in occasione della nomina, ed eventualmente
	anche un Vicepresidente che sostituisca il Presidente nei casi di assenza o di
	impedimento.
	Salvo quanto disposto dal successivo art. 18/ le decisioni dal consiglio, sono
	adottate mediante deliberazione collegiale.
	A tal fine il Consiglio di Amministrazione:
	a) viene convocato dal Presidente mediante avviso spedito con lettera
	raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (ad
	esempio fax, posta elettronica), almeno tre giorni prima dell'adunanza e in
	caso di urgenza con telegramma da spedirsi almeno un giorno prima, nei
	quali vengono fissate la data, il luogo e l'ora della riunione nonché l'ordine
	del giorno;
	b) si raduna presso la sede sociale o altrove, purché in Italia, o nell'ambito
	del territorio di Nazione appartenente all' Unione Europea.
	Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza
	convocazione formale, quando intervengono tutti i Consiglieri in carica ed i
	Sindaci se nominati. E' possibile tenere le riunioni del Consiglio di
	Amministrazione con intervenuti dislocati in più luoghi audio/video
	collegati, e ciò alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi
	verbali:
	a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della
	riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale,
	dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
	b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli

	interventuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i	
	risultati della votazione;	
	c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli	
	eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;	
	d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla	
	votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di	
	visionare, ricevere o trasmettere documenti.	
	Il Consiglio di amministrazione delibera validamente con la presenza	
	effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica ed a maggioranza	
	assoluta dei presenti.	
	Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione adottate a sensi del	
	presente articolo sono constatate da verbale sottoscritto dal Presidente e dal	
	segretario nominato di volta in volta anche tra estranei al consiglio.	
	ART. 18 - DECISIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	
	MEDIANTE CONSULTAZIONE SCRITTA	
	Le decisioni del consiglio di amministrazione possono essere adottate anche	
	mediante consultazione scritta. In tal caso la consultazione scritta avviene su	
	iniziativa di uno o più amministratori e consiste in una proposta di	
	deliberazione che deve essere inviata a tutti i consiglieri e ai sindaci, se	
	nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto	
	ricevimento. Dalla proposta devono risultare con chiarezza l'argomento	
	oggetto della consultazione e quanto necessario per assicurare un'adeguata	
	informazione sugli argomenti da trattare, nonché l'esatto testo della	
	decisione da adottare.	
	I consiglieri hanno dieci giorni per trasmettere la risposta, che deve essere	

	sottoscritta in calce al documento ricevuto. La risposta deve contenere
	un'approvazione, un diniego od una astensione espressa. La mancanza di
	risposta dei consiglieri entro il termine suddetto è considerata voto contrario.
	Il presidente del consiglio deve raccogliere le consultazioni ricevute e
	comunicare il risultato a tutti gli amministratori e sindaci, se nominati,
	indicando:
	- i consiglieri favorevoli, contrari o astenuti;
	- la data in cui si è formata la decisione;
	- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto
	della consultazione, se richiesto dagli stessi consiglieri.
	Le decisioni dei consiglieri adottate ai sensi del presente articolo devono
	essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori;
	Il documento contenente la proposta di decisione inviato a tutti gli
	amministratori e i documenti pervenuti alla società e recanti l'espressione
	della volontà dei consiglieri devono essere conservati dalla società. Tutti i
	detti documenti possono anche essere redatti e spediti su supporto
	informatico, corredato di firma digitale.
	ART. 19 - POTERI DEGLI AMMINISTRATORI
	All'organo amministrativo è affidata la gestione della società e quindi il
	potere di compiere tutti gli atti e tutte le operazioni di ordinaria e di
	straordinaria amministrazione.
	E' comunque riservata all'assemblea dei soci la decisione di compiere quelle
	operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto
	sociale.
	Il Consiglio di Amministrazione, nominato a sensi del precedente art. 16 sub

	b), può delegare tutti o parte i suoi poteri ad uno o più amministratori delegati con i limiti di cui all'art. 2381 cod.civ..	
	ART. 20 - RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ'	
	La rappresentanza della società compete senza limitazione all'amministratore unico e, in caso di nomina del Consiglio di amministrazione ai sensi del precedente art 16 sub. b), a tutti i suoi componenti in via disgiunta tra di loro; compete inoltre agli amministratori delegati, nei limiti della delega.	
	ART. 21 - COMPENSO DEGLI AMMINISTRATORI	
	Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio ed un compenso, anche sotto forma di partecipazione agli utili, da determinarsi dall'assemblea dei soci con deliberazione valida fino a modifica. Si applica altresì l'articolo 2389 cod. civ..	
	A favore degli amministratori l'assemblea dei soci potrà altresì stabilire un'indennità per la risoluzione del rapporto di amministrazione da accantonarsi di anno in anno e che verrà liquidata alla cessazione del rapporto stesso.	
	La società potrà contrarre a favore degli amministratori, previa delibera dell'assemblea dei soci, assicurazioni sulla vita, contro gli infortuni, le malattie ed a titolo previdenziale.	
	CAPITOLO V - CONTROLLO LEGALE DEI CONTI	
	ART. 22 - COLLEGIO SINDACALE E REVISORE	
	La società, mediante decisione dei soci, può nominare il collegio sindacale o, alternativamente, il revisore. Nei casi previsti, dall'art. 2477, comma secondo e terzo, cod. civ., la nomina del collegio sindacale è obbligatoria. Il	

	collegio sindacale è composto da tre membri effettivi e da due supplenti.
	Essi restano in carica per tre esercizi, sono rieleggibili e la loro cessazione
	per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui il collegio è
	ricostituito. I soci determinano la retribuzione dei sindaci sulla base degli
	onorari, minimi di legge.
	Il revisore, ove nominato, deve essere iscritto nel registro dei revisori
	contabili istituito presso il Ministero della Giustizia.
	Il collegio sindacale o il revisore esercitano le funzioni di controllo contabile
	previste dall'art. 2409-ter. cod. civ. Quando la nomina del collegio sindacale
	è obbligatoria il collegio sindacale vigila anche sull'osservanza della legge e
	delle norme per il funzionamento della società, sul rispetto dei principi di
	corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto
	organizzativo, amministrativo e contabile della società e sul suo concreto
	funzionamento.
	Il collegio sindacale è convocato dal presidente mediante avviso spedito
	almeno otto giorni prima ed in caso di urgenza almeno due giorni lavorativi
	prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con
	qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto
	ricevimento.
	E' ammessa la possibilità che le adunanze del collegio si tengano con mezzi
	di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere
	identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in
	tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi
	requisiti, il collegio si considererà tenuto nel luogo in cui si trova il
	presidente.

	Al collegio sindacale e al revisore si applicano, ove non espressamente	
	disciplinato dalle presenti norme per il funzionamento della società, le	
	norme di cui agli art. 2397 e ss. cod.civ..	
	CAPITOLO VI - ESERCIZIO SOCIALE	
	ART. 23 - BILANCIO E DESTINAZIONE DEGLI UTILI	
	Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.	
	Alla chiusura di ciascun esercizio sociale l'organo amministrativo provvede	
	alla compilazione del bilancio di esercizio costituito dallo stato patrimoniale,	
	dal conto economico e dalla nota integrativa ed alle conseguenti formalità	
	rispettando le vigenti norme di legge.	
	Il bilancio deve essere approvato dai soci entro 120 (centoventi) giorni dalla	
	chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora	
	particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società lo	
	richiedano: in quest'ultimo caso peraltro gli amministratori devono segnalare	
	nella loro relazione sulla gestione (o nella nota integrativa in caso di bilancio	
	redatto in forma abbreviata) le ragioni della dilazione.	
	Dagli utili netti risultanti dal bilancio deve essere dedotta una somma	
	corrispondente al 5% (cinque per cento) da destinare alla riserva legale	
	finché questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale.	
	La decisione dei soci che approva il bilancio decide sulla distribuzione degli	
	utili ai soci.	
	Non è consentita la distribuzione di acconti su dividendi.	
	CAPITOLO VII - SCIoglimento DELLA SOCIETÀ' E	
	RECESSO DEL SOCIO	
	ART. 24 - SCIoglimento	

	La società si scioglie per le cause previste dalla legge. L'assemblea
	determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori
	indicandone i poteri e il compenso.
	La società può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, occorrendo
	previa eliminazione della causa di scioglimento, con deliberazione
	dell'assemblea presa con le maggioranze richieste per le modificazioni
	dell'atto costitutivo. Al socio dissenziente spetta il diritto di recesso. Per gli
	effetti della revoca si applica l'art. 2487-ter cod. civ.
	ART. 25 - RECESSO DEL SOCIO
	Ha diritto di recedere dalla società il socio che non ha concorso
	all'approvazione delle decisioni riguardanti il cambiamento dell'oggetto
	sociale, la trasformazione, la fusione e la scissione della società, la revoca
	dello stato di liquidazione, il trasferimento della sede all'estero, il
	compimento di operazioni che comportino una sostanziale riedifica
	dell'oggetto della società o una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai
	soci a norma dell'art. 2468, comma terzo, cod.civ..
	Il diritto di recesso compete in tutti gli altri casi previsti dalla legge.
	Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se
	la società revoca la delibera e/o la decisione che lo legittima, ovvero se
	l'assemblea dei soci delibera lo scioglimento della società.
	L'intenzione del socio di esercitare il diritto di recesso dovrà essere
	comunicata all'Organo Amministrativo mediante lettera raccomandata con
	Avviso di Ricevimento entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle
	Imprese della delibera che legittima il diritto di recesso; se il fatto che
	legittima il recesso è diverso da una deliberazione da iscrivere al Registro

	Imprese esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte	
	dei socio. Le partecipazioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non	
	possono essere cedute.	
	Quando un socio abbia comunicato la sua volontà di recedere con le	
	modalità di cui sopra, gli amministratori sono tenuti a offrire in vendita in	
	nome e per conto del recedente la sua intera quota, precisando il prezzo di	
	vendita (determinato ai sensi di quanto previsto dell'art. 2473 cod. civ.) e il	
	termine di pagamento pari a sei mesi.	
	Per la vendita si applicano le regole per l'esercizio del diritto di prelazione di	
	cui sopra.	
	I soci devono comunicare la loro intenzione di esercitare la prelazione,	
	ovvero il nome del terzo acquirente, entro un mese dal ricevimento delle	
	comunicazione di recesso. Qualora ciò non avvenga il rimborso è effettuato	
	utilizzando riserve disponibili o in mancanza riducendo il capitale sociale,	
	fatto salvo il diritto di opposizione dei creditori sociali ai sensi dell'art. 2382	
	cod. civ.: ove non risulti possibile il rimborso della partecipazione la società	
	viene posta in liquidazione.	
	DISPOSIZIONE FINALE	
	ART. 26	
	Per tutto quanto non previsto si applicano le norme del Codice Civile e delle	
	altre leggi in materia.	
	F.TO DOTT. MASSIMO-LUIGISANDI NOTAIO (L.S.)	
	Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto	
	cartaceo, ai sensi dell'art. 20 comma 3 D.P.R. 445/2000, che si trasmette ad	
	uso Registro Imprese, in termini utili di registrazione.	